1866

Le associazioni si ricevono in Firenze dalla Tipografia Eredi Botta, via del Castellaccio, n° 20.

Nelle Provincie del Regno con *vaglia postale* affrancato diretto alla detta Tipografia e dai Principali Librai. — Fuori del Regno, alle Direzioni postali.

Le associazioni hanno principio col 1° d'ogni mese.

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI COMPRESE LE DOMENICHE

N° 40

Le inserzioni giudiziarie 25 centesimi per linea o spazio di linea.

Le altre inserzioni 30 cent. per linea o spazio di linea.

Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato.

Un numero separato centesimi 20.
Arretrato centesimi 40.

PREZZO D'ASSOCIAZIONE			Anno	Semestre	Trimestre
Per Firenze	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L.	42	22	12
Per le Provincie del Regno		»	46	24	13
Svizzera		»	58	31	17
Roma (franco ai confini)		»	52	27	15

FIRENZE, Venerdì 9 Febbraio

PREZZO D'ASSOCIAZIONE			Anno	Semestre	Trimestre
Inghilterra e Belgio	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L.	122	71	37
Francia, Austria e Germania		»	82	48	27
Id. per il solo giornale senza i Rendiconti ufficiali del Parlamento		»	60	31	16

PARTE UFFICIALE

Relazione a S. M. fatta dal ministro della marina, in udienza del 13 gennaio 1866, sui proventi e spese degli ospedali marittimi e provvedimenti relativi.

Sire,

Dovendosi il riferente preoccupare con eguale sollecitudine del buono andamento di tutti i servizi cui V. M. si è degnato preporlo, rivolse la sua attenzione sulla situazione finanziaria degli ospedali marittimi la quale per varii rapporti pervenutigli gli venne rappresentata sotto un aspetto assai svantaggioso.

Ad accertare le passività che le gestioni di più anni trascorsi presentano nella situazione stessa, venne provato con precisi confronti e calcoli esattissimi essere inevitabili nell'amministrazione di detti ospedali un annuale notevole disavanzo per trovarsi i loro introiti assai inferiori alle spese cui debbono sopperire.

Gli assegnamenti che si corrispondono a questi stabilimenti sanitarii sono presso a poco quei medesimi che si accordano agli ospedali divisionari dipendenti dal dicastero della guerra; ma basteranno poche considerazioni per provare che i primi debbono sopportare tali spese eccessive e straordinarie pel mantenimento degli ospedali secondari di terra e di bordo, e per altre speciali occorrenze da dover escludere ogni confronto con quelli dell'esercito quando trattisi della loro economica amministrazione.

Giova anzitutto notare che per il servizio sanitario della marina sono instituite a termini del regio decreto 9 giugno 1863, due compagnie d'infermieri che constano di 214 individui compresi i furieri, sergenti e caporali, e siccome gli ospedali provinciali della marina sono due soli, viene perciò ripartita fra essi la spesa occorrente pel casermaggio e pel vitto. Gli individui che ne fanno parte devono secondo il loro grado prestar servizio di contabile o d'infermiere non solo presso gli ospedali principali e secondari a terra, ma anche presso quelli di bordo, e sebbene emerga alcune volte esuberante il numero suddetto alle occorrenze degli ospedali di terra, ciò non di meno è indispensabile conservarli presso gli ospedali principali perchè acquistino la necessaria pratica e possano essere disponibili allorquando gran numero di bastimenti da guerra sono posti in istato di armamento.

Riescendo così il loro numero tal fiata sproporzionato a quello degli ammalati ricoverati negli ospedali di terra, ne risulta la necessaria conseguenza di una spesa considerevole a carico dell'amministrazione degli ospedali per somministrar loro il casermaggio e la razione viveri la quale non si può prelevare che per una minima parte dal rancio degli ammalati.

A tale condizione non sono gli ospedali dell'esercito soggetti, avvegnachè sia pei medesimi stabilito quel solo numero d'infermieri che si richiede per gli ammalati ivi ricoverati e quando siano in eccedenza al bisogno vengano tosto inviati al Corpo di amministrazione dal quale sono tratti.

Altra spesa che non è sufficientemente compensata si è quella della conservazione del materiale di ospedale ivi compresa la manutenzione dei letti degli ammalati. A termini del R. decreto 10 dicembre 1854, sono per questo motivo accordati centesimi cinque per ogni giornata di ammalato a terra, senza però far caso dei letti degli infermieri nè di quelli degli ammalati curati a bordo mentre, l'amministrazione deve sottostare ad una spesa ch'è sempre maggiore di centesimi cinque per il letto di detti infermieri, e d'altronde per le disposizioni contenute nel R. decreto in data 5 ottobre 1864, deve mantenere a bordo un materiale assai considerevole per gli ospedali ivi istituiti.

Si ritiene perciò indispensabile di portare a centesimi otto il suddetto assegnamento giornaliero per renderlo proporzionato alle spese cui le Amministrazioni, giusta i calcoli fatti, debbono soggiacere per la manutenzione del materiale, ed inoltre si ravvisa equo di estendere il medesimo assegno a favore degli ospedali di bordo.

Un altro provvedimento che, sebbene di poco possa avvantaggiare gli ospedali dipartimentali, pur si crede conveniente di proporre a scopo di semplificazione di contabilità e di più razionale riparto degli assegnamenti a corrispondersi agli ospedali marittimi, si è quello di fare tre sole graduazioni per stabilire la media sul numero degli ammalati che sono ricoverati durante il trimestre negli ospedali per determinare la retribuzione giornaliera.

Le vigenti disposizioni contengono ben cinque distinzioni per fissare il computo delle giornate di cura negli ospedali secondo il numero dei ricoverati; a questo sistema il riferente opinerebbe assai più razionale e semplice il sostituire nei limiti più estesi pei quali possa presso gli ospedali marittimi variare il giornaliero prezzo di trattamento, imperocchè in amministrazioni di tal fatta bisogna pure lasciare margine ai compensi che desse possono avere in date circostanze a risarcimento delle maggiori spese che devono sostenere nelle migliori condizioni di salute pubblica in cui pochi individui sonovi ricoverati. I corpi morali preposti alla Amministrazione potranno così avere una qualche latitudine e prendere maggiore impegno e dar prova della loro sollecitudine pel buon servizio e per l'economia dello spedale.

Passando ora agli ospedali di bordo sarà facile dimostrare come la retribuzione di centesimi 90 che si corrisponde per ogni giornata di cura sia assolutamente insufficiente; basterà perciò citare due cause le più rimarchevoli.

Su tutte le navi è necessario imbarcare una considerevole dotazione di medicinali, giusta quanto prescrive il già citato regio decreto 5 ottobre 1864.

I medicinali non si possono a bordo preservare dalla umidità e da altre cause inevitabili di deperimento siccome riesce possibile nei depositi a terra per cui dopo qualche tempo non puossi evitare che una parte dei medesimi resti avariata e non più suscettibile di essere distribuita. Questo inconveniente derivante da cause speciali affatto alle condizioni della navigazione costringe sovente le autorità che amministrano gli ospedali di bordo a provvedersi in sostituzione di medicinali buoni nei porti dello Stato od all'estero a prezzi il più delle volte eccedenti quelli cui sono incettati dagli ospedali dipartimentali che li provvedono ai bastimenti nei porti di armamento.

Ma assai più considerevole è l'aggravio che ridonda agli ospedali di bordo dalle provviste degli alimenti e rinfreschi per gli ammalati.

Sulle piccole navi sovente trovasi un solo ammalato al quale però si devono ugualmente somministrare gli alimenti che il suo stato richiede.

La spesa non può ivi eseguirsi giornalmente, ed è quindi necessario far provviste le quali per quanto siasi previggenti talvolta deperiscono senza poterle usare. Come potrà l'amministrazione con un introito giornaliero di centesimi 90 provvedere a tutte le spese? Se talvolta il numero degli ammalati, che sulle navi maggiori è più considerevole, permette, quando le medesime navigano nelle acque dello Stato, di raggiungere nelle spese dell'ospedale il pareggio col prezzo delle giornate, non egualmente favorevole procede la bisogna quando navigano in esteri paesi e massime in America. essendosi riconosciuto che in cotali eventualità ogni ammalato, giusta rapporti ricevuti, costa all'amministrazione anche più di 2 lire al giorno.

Riesce perciò indispensabile di mettere in grado gli ospedali di bordo di far fronte, mediante una conveniente retribuzione agli aggravi che incontrano, e porgere loro il mezzo di ottenere il rimborso della intiera spesa quando sia constatato, mediante produzione dei documenti giustificativi, che la retribuzione ordinaria non sia stata sufficiente.

Il riferente pertanto, dopo un minuto esame di tutte le circostanze che studiò di compendiare nella presente relazione e che non lasciò di confrontare coi dati statistici raccolti dalle contabilità di più annate, ebbe a convincersi che per evitare alle amministrazioni degli ospedali marittimi un disavanzo annuo, non vi sarebbe altra via a scegliere fra le due: aumentare cioè gl'introiti degli ospedali, ovvero restringere in proporzioni sconvenienti il trattamento degli ammalati. Conoscendo però quanto la M. V. nutra affetto e paterna sollecitudine per il personale dell'armata come dell'esercito, non esita a sottoporre alla sovrana Sua sanzione il qui unito progetto di decreto (*) col quale viene bensì modificato con qualche vantaggio degli ospedali il presente sistema di retribuzioni a corrispondere loro per ogni giornata di cura, ma ad un tempo sono invariabilmente stabilite le ritenzioni a farsi agli uffiziali ed alla bassa forza per il loro ricovero negli ospedali medesimi onde non abbia ad esserne di soverchio aggravato l'erario e sia convenientemente provveduto a tale servizio.

Quando la M. V. voglia munire dell'augusta Sua firma il citato decreto, sarà cura del riferente d'impartire le necessarie istruzioni sul modo di giustificare le spese per parte degli ospedali marittimi nello scopo di ottenere tutte le possibili economie che sono conciliabili col benessere degli ammalati a terra ed a bordo delle regie navi.

(*) Il decreto a cui accenna il ministro riferente venne pubblicato nella Gazzetta di martedì, 6 corrente, sotto il numero 2762 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno.

Il numero 2781 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 172, 174, 243 e 244 della legge comunale e provinciale in data del 20 marzo 1865, n° 2248, allegato *A*.

Sentiti i Consigli delle provincie napoletane e siciliane in cui sono archivi provinciali;

Avuto il parere del Consiglio di Stato;

Sovra relazione e proposta del ministro dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. La spesa pel personale e pel mantenimento degli archivi provinciali nel Napoletano e nel Siciliano, compresi gli archivi suppletorii, stata sino al 31 dicembre 1865 a carico del così detto *fondo comune*, sarà dal 1° gennaio 1866 a carico d'ogni singola provincia.

Art. 2. Gl'impiegati ed i commessi dei mentovati archivi faranno dal 1° gennaio 1866 parte degl'impiegati e commessi dell'amministrazione della provincia rispettiva.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 21 gennaio 1866.

VITTORIO EMANUELE.

Chiaves.

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduta la legge per le elezioni politiche 17 dicembre 1860, n° 4513 e la tabella annessavi della circoscrizione territoriale dei collegi elettorali;

Veduto l'articolo 6° del decreto 11 gennaio 1861 del luogotenente generale in Sicilia col quale fu prescritto dovere ciascun comune costituire una sezione del collegio elettorale a cui appartiene secondo la tabella sovraindicata;

Veduto il reale decreto 19 ottobre 1865 con cui alcuni comuni delle provincie di Catania, Messina, Palermo, nei quali non trovavasi numero sufficiente di elettori per formare l'ufficio elettorale vennero aggregati ai comuni più vicini per le operazioni concernenti la nomina del deputato al Parlamento nazionale;

Considerando che nelle liste elettorali politiche del comune di Cefalà Diana in provincia di Palermo, appartenente al collegio elettorale di Corleone, n° 303, non sono iscritti che soli 4 elettori;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Il comune di Cefalà Diana, provincia di Palermo, appartenente al collegio elettorale di Corleone, n° 303, è aggregato al comune vicino di Villafrati per le operazioni concernenti la nomina del deputato al Parlamento nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 8 febbraio 1866.

VITTORIO EMANUELE.

Chiaves.

S. M. sulla proposta del ministro della guerra ha fatto le seguenti disposizioni:

Con R. decreti 13 gennaio 1866:

Bagatti cav. Gaetano, capitano nello stato maggiore delle piazze, collocato a riposo per anzianità di servizio per ragione d'età in seguito a fattane domanda;

Bianco Francesco, sottotenente, id., id. id.;

Testa Bartolomeo, guardarme, id., id. id.;

Bastia Giulio, luogotenente nel genio militare, id. id. id.;

Argenta cav. Giovanni, maggiore nel 18° reggimento fanteria, collocato a riposo per anzianità di servizio e per ragione d'età;

Galli della Loggia cav. Luigi Ettore, maggiore nell'arma di fanteria in aspettativa, collocato a riposo, in seguito a fattane domanda, per anzianità di servizio e per ragioni di salute;

Maffiotto Antonio, aiutante di 2ª classe nel personale degli aiutanti del genio, dispensato dall'impiego, e contemporaneamente collocato a riposo;

Depaoli Felice applicato di 1ª classe nell'amministrazione centrale della guerra, in aspettativa, collocato in servizio attivo;

Con R. decreti 18 gennaio 1866:

Ferrero Vincenzo, capitano nel 35° reggimento fanteria, collocato a riposo per anzianità di servizio e per ragione d'età in seguito a fattane domanda;

Bianchi Alessandro, luogotenente nel 34° fanteria, id., id. id.;

Con R. decreti 21 gennaio 1866:

Avenati cav. Giacinto, luogotenente generale, in disponibilità, collocato a riposo per anzianità di servizio, in seguito a fattane domanda;

Guadagnini Giuseppe, capitano nell'arma di fanteria, in aspettativa, id. id.;

Pecoraro Federico, sotto-commiss. di guerra di 3ª classe nel corpo d'intendenza militare, in aspettativa, collocato in riforma per inabilità al servizio;

Ruggiero Antonio Vincenzo, sotto-capo officina borghese d'artiglieria di 1ª classe in disponibilità, collocato a riposo in seguito a fattane domanda;

Con R. decreti 21 gennaio 1866:

Quadrupani cav. Ottavio, caposezione nell'amministrazione centrale della guerra, collocato in aspettativa, in seguito a fattane domanda, per comprovati motivi di salute.

Disposizioni fatte nel personale dell'amministrazione provinciale:

Con RR. decreti 13 gennaio 1866:

Borra Alessandro, sotto-segr. di 2ª classe, collocato in aspettativa a sua domanda e per comprovati motivi di salute, con metà stipendio dal 1° febbraio p. v.;

Ferandi Ercole, id., collocato a riposo dietro sua domanda e per comprovati motivi di salute, dal 1° febbraio p. v.

Con RR. decreti 25 detto:

Garello Giovanni, segr. di 1ª classe, collocato a riposo dietro sua domanda e per comprovati motivi di salute, dal 1° febbraio p. v.;

Scalera Franc. Paolo, sotto-segr. di 2ª classe, id. id. e per avanzata età, id.;

Baldacci Michele, applicato di 1ª, id. id.

Con R. decreto 28 detto:

Ghislanzoni Gio. Batt., segr. di 1ª classe, collocato a riposo dietro sua domanda e per comprovati motivi di salute, dal 1° febbraio p. v.

Elenco di disposizioni nel personale giudiziario fatte, sulla proposta del ministro di grazia e giustizia e dei culti, con RR. decreti:

Del 6 gennaio 1866:

Perrini Francesco, sostituito cancelliere presso il tribunale civile e correzionale di Santa Maria Capua Vetere, collocato a riposo in seguito a sua domanda;

Luci Marziale, cancelliere della pretura di Magliano Sabina, nominato vice-cancelliere al tribunale civile e correzionale di Sala Consilina;

Bottari Antonio, id. di Taormina, collocato a riposo in seguito a sua domanda.

Del 18 gennaio 1866:

Corradi Giuseppe, sostituito cancelliere al tribunale civile e correzionale di Castelnuovo di Garfagnana, collocato a riposo in seguito a sua domanda.

Del 21 gennaio 1866:

Carlevero-Grognardi Giovanni, cancelliere della pretura di Torino, sezione Moncenisio, collocato a riposo d'ufficio, per inabilità a continuare nel servizio;

De Amicis cav. not. Giovanni Pio, id. di Torino, sezione Dora, collocato a riposo per avanzata età.

Del 30 dicembre 1865:

Rosadi Gregorio, consigliere aggregato alla R. Corte d'appello in Lucca, collocato in disponibilità ed applicato in soprannumero alla Corte d'appello stessa colle funzioni di consigliere;

Del 6 gennaio 1866:

A Marzucchi Celso, primo presidente della Corte d'appello di Firenze, è conservato il grado di procuratore generale di Corte di cassazione;

A Franceschi Bartolomeo, consigliere nella Corte d'appello in Firenze, è conservato il grado di vice-presidente di Corte d'appello;

A Casini Aurelio, id. id.;

A Nicolaj Lorenzo, id., id.;

Del 18 gennaio 1866:

A Rodriguez cav. Gaetano, presidente di sezione presso la Corte d'appello di Firenze, è conservato il grado di vice-presidente di Corte di cassazione;

Ad Alvigini comm. Andrea, consigliere di Corte di cassaz. collocato a riposo, sono conferiti grado ed onori di primo presidente di Corte d'appello;

A Cazzaniga cav. Federico, id., id.;

A Fortini cav. Ferdinando, avvocato generale presso la Corte d'appello di Milano, è conservato il grado di avvocato generale di Corte di cassazione;

A Gudi Gregorio, consigliere della Corte di appello in Firenze, è conservato il grado di avvocato generale di Corte d'appello;

Maccarani cav. Maurizio, consigliere nella Corte d'appello di Firenze, collocato a riposo in seguito a sua domanda per motivi di salute;

Bottino cav. Giovanni, capo sezione nel Ministero di grazia e giustizia e dei culti, collocato a riposo per motivi di salute dietro sua domanda, col titolo e grado di capo divisione onorario.

Del 18 gennaio 1866:

Carra Antonio, primo presidente della Corte d'appello di Aquila, è tramutato ad Ancona;

Ciampa Nicola, id. di Lucca, id. ad Aquila;

Bartalini Edoardo, id. di Ancona, id. a Lucca;

Fortini cav. Ferdinando, avvocato generale presso la Corte d'appello di Milano col grado di avvocato generale di cassazione, applicato all'ufficio del procuratore generale presso la Corte di cassazione in Firenze;

Tonetti Claudio, sotto-segretario di 1ª classe nell'amministrazione provinciale, nominato applicato di 2ª classe nel Ministero di grazia e giustizia e dei culti.

Il numero MDCCXII (parte supplementare) della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il titolo IV della legge 13 novembre 1859, concernente l'istruzione tecnica ed il regolamento approvato col R. decreto 19 settembre 1860;

Visti i Nostri decreti del 9 novembre 1862 e 14 agosto 1864 riguardanti il Consiglio delle scuole dipendenti dal Ministero di agricoltura, industria e commercio; il decreto de' 14 agosto 1864 relativo ai programmi d'insegnamento industriale e professionale; l'altro de' 23 maggio 1865, con cui è stato fondato in Torino presso il Museo industriale italiano un istituto tecnico normale; e infine quello del 15 giugno stesso anno, concernente le Giunte locali di vigilanza presso le scuole anzidette;

Sulla proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Il regolamento per l'istruzione industriale e professionale annesso al presente decreto e firmato d'ordine Nostro dal ministro di agricoltura, industria e commercio è approvato.

Art. 2. È abrogato il regolamento approvato con reale decreto del 19 settembre 1860 nella parte concernente gl'istituti tecnici, ed ogni altra disposizione contraria al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, il 18 ottobre 1865.

VITTORIO EMANUELE

Torelli.

Regolamento pell'istruzione industriale e professionale.

Istituto tecnico normale.

Art. 1. Gl'insegnamenti normali istituiti in Torino presso il Museo industriale italiano col R. decreto 23 maggio 1865, e quelli aggiuntivi dalla provincia di Torino a proprie spese, sono diretti a formare professori per gl'istituti industriali e professionali, e direttori di stabilimenti industriali e commerciali ed agenzie agrarie.

I corsi, in ciascuna delle discipline, sono biennali.

Art. 2. Niuno può venire ammesso al corso normale, a cui aspira, senza un esame da sostenersi pubblicamente sopra le materie determinate negli appositi programmi. Sono dispensati da tale esame gli aspiranti che abbiano il grado accademico della laurea, ottenuto in alcuna Università o Istituto superiore del Regno, o che abbiano prestato pubblico insegnamento, almeno per tre anni, nelle materie a cui si destinano.

Le Commissioni d'esame sono composte del professore dell'insegnamento su cui cade l'esame e di due altri esaminatori nominati dalla Giunta di viglanza.

Art. 3. Ai corsi normali non sono ammessi auditori.

Sarà però obbligo dei singoli professori dell'insegnamento normale di fare lezioni pubbliche ne' tempi e ne' modi che, sentiti i professori medesimi, verrà stabilito dalla Giunta locale di vigilanza.

Art. 4. Gli allievi dell'istituto normale frequenteranno tutti indistintamente la scuola di lettere italiane. Gli allievi di lettere italiane, geografia e storia, oltre tali insegnamenti, frequenteranno le scuole di economia commerciale e industriale e di diritto. — Quelli di economia commerciale e industriale e di diritto, oltre questi insegnamenti, frequenteranno le scuole di geografia, di storia e di economia rurale. — Gli allievi di chimica industriale e di fisica industriale frequenteranno, oltre tali due insegnamenti, le scuole di economia commerciale e industriale e di diritto. — Gli allievi di meccanica e costruzione frequenteranno anche le scuole di fisica e chimica industriale, e quelli di economia rurale, la scuola di diritto.

Per questo primo biennio la Giunta locale determinerà quali degli insegnamenti accessori o quali parti di ciascuno di essi possano essere liberi.

Art. 5. Sarà determinato con speciale decreto quali scuole accessorie dovranno essere frequentate dagli allievi dei corsi normali istituiti come sopra dalla provincia di Torino, ferma la facoltà, accordata dall'articolo precedente alla Giunta locale, di ridurre per il primo biennio gl'insegnamenti accessori.

Ove, conformemente al decreto reale 1° ottobre 1865, nell'istituto reale di marina mercantile in Genova si stabilissero corsi normali sugl'insegnamenti di navigazione, costruzione navale, e altri simili che si danno negl'istituti di marina mercantile, queste scuole saranno regolate analogamente all'istituto tecnico normale di Torino.

Art. 6. Saranno parimente regolati con particolare decreto gli esami di anno e di abilitazione, e stabilite le norme di giudizio pegli insegnamenti principali e per gli accessori.

Gli esami di abilitazione saranno dati pubblicamente dalla Società reale di agricoltura, industria e commercio, costituita in giurì, sulle interrogazioni dei professori di ciascuna materia, nell'aula destinata alle adunanze solenni di quel corpo accademico, in nome del quale saranno rilasciati gli attestati di abilitazione.

Istituti industriali e professionali.

Art. 7. Gl'istituti tecnici fondati a norma della legge 13 novembre 1859 ritengono la denominazione d'istituti industriali e professionali stata loro conferita co' decreti di riordinamento.

Le scuole speciali fondate come sopra, assumono la denominazione d'istituti, colla designazione dell'insegnamento principale che vien dato nell'istituto.

Se lo Stato concorre nella spesa di mantenimento dell'istituto, questo è considerato governativo; in caso diverso l'istituto dovrà ottenere speciale decreto di pareggiamento per dare valore legale agli esami di licenza.

Art. 8. L'istituto industriale e professionale comprende due o più sezioni, la scelta delle quali sarà determinata sulle condizioni economiche locali, d'accordo tra lo Stato e le rappresentanze locali o chi altri concorra nelle spese del mantenimento dell'istituto.

Sarà fatta nello stesso modo la scelta della sezione da assegnarsi a ciascun istituto speciale.

Art. 9. In ciascuna sezione sono dati gl'insegnamenti necessari ad abilitare l'allievo ad una determinata carriera o professione, o ad una speciale industria, o al commercio, o alla navigazione, o alla condotta degli affari rurali.

Il numero di questi insegnamenti, l'ordine in cui essi devono essere dati, la durata dei loro corsi, sono determinati dagli uniti prospetti e programmi d'esame.

Art. 10. Per le dimostrazioni e gli sperimenti scientifici saranno istituiti laboratorii e gabinetti annessi alle scuole di fisica, di chimica industriale, di chimica generale, di storia naturale, non che musei merceologici.

Sarà promossa specialmente l'erezione di musei industriali presso i principali istituti del Regno.

In Genova, Napoli, Torino e altre città ove risiedono ad un tempo più istituti, si promoverà la loro materiale unione perchè possano valersi di laboratorii, gabinetti e collezioni comuni.

Art. 11. Sarà usata ogni cura, che ciascun istituto possa essere dotato di una sufficiente biblioteca di opere scientifiche relative alle scuole dell'istituto, non che di disegni, rilievi, mappe, strumenti, modelli di macchine, attrezzi e simili altri oggetti indispensabili agl'insegnamenti teorico-pratici che si danno negl'istituti.

Art. 12. A ciascuno de'laboratorii o gabinetti sarà addetto un assistente o macchinista, da rimunerarsi con un'indennità annuale non minore di lire 300.

Questi assistenti o macchinisti saranno scelti, quando si possa, tra gli allievi migliori dell'istituto.

Essi sono proposti dal professore del corso, col consenso del preside dell'istituto e della giunta locale, alla deputazione provinciale cui compete la nomina se si tratta di istituti governativi, ed al municipio, camera di commercio od altro corpo morale, nel caso d'istituto pareggiato.

La dotazione necessaria pei laboratorii o gabinetti, come pure le indennità per gli assistenti e macchinisti degl'istituti governativi, saranno a carico delle provincie.

Art. 13. Le scansie della biblioteca, le tavole da disegno, gli armadi e altri mobili pella conservazione del materiale scientifico, non che le armi e altri oggetti occorrenti per gli esercizi ginnastici e militari, come facienti parte del materiale non scientifico, sono a carico dei comuni a norma dell'articolo 194 della legge 13 novembre 1859.

Tutti gli oggetti invece di studio, come macchine, apparecchi, strumenti, collezioni di prodotti e materie prime, disegni, rilievi, mappe, e modelli occorrenti a fornire i laboratorii, i gabinetti, le sale di disegno, ed i musei, come pure i libri de'quali sia riconosciuta la necessità dalla Giunta per formarne il materiale scientifico, sono a carico delle provincie.

Art. 14. Le riparazioni occorrenti ai locali d'un istituto, l'illuminazione e riscaldamento dei medesimi, sono a carico del comune.

Le costruzioni e le successive riparazioni dei laboratorii, le provviste per gli esperimenti, e ogni altra spesa pella conservazione del materiale scientifico, sono a carico della provincia.

Art. 15. La custodia dei laboratorii, dei gabinetti, dei musei, delle macchine, delle collezioni, degli apparecchi, strumenti, attrezzi, mappe, disegni e altri oggetti formanti il materiale scientifico, è rispettivamente affidata ai professori, i quali ne rispondono in proprio.

La biblioteca è affidata specialmente al preside che ne risponde. Esso può esigere dal professore che domanda un libro una dichiarazione scritta per proprio discarico.

Consiglio dell'istruzione industriale e professionale.

Art. 16. Per provvedere al buon andamento degli istituti il ministro è sussidiato dal Consiglio dell'istruzione industriale e professionale istituito col R. decreto 9 novembre 1862 ed ampliato con altro delli 8 ottobre 1865.

Questo Consiglio si compone di sette membri nominati dal Re, i quali *durano in ufficio sette* anni rinnovandosene uno per anno, prima per estrazione a sorte a cominciare dal gennaio 1867 e quindi per anzianità, e che sono indefinitamente rieleggibili.

È referendario presso il Consiglio il direttore della divisione *commercio e industria.*

Art. 17. Il Consiglio dell'istruzione industriale e professionale esercita rispetto alle scuole, in cui è dato simile insegnamento, le attribuzioni che la legge 13 novembre 1859 conferisce al Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Dà inoltre giudizio ragionato sul merito dei concorrenti ai posti d'insegnamento normale;

Dà avviso sulle proposte delle Giunte locali per nomine di insegnanti negl'istituti governativi;

Delibera i trasferimenti, le promozioni, gl'incoraggiamenti degli insegnanti;

Dà parere sugl'istituti da pareggiarsi, e sulle sezioni da stabilirsi in ciascun istituto;

Propone all'approvazione del ministro i libri di testo, i programmi d'esame, le delegazioni speciali per assistere agli esami di licenza, le ispezioni che si riconoscano necessarie così pel bene della scienza come della disciplina degl'istituti.

Art. 18. Il Consiglio si aduna di regola ogni settimana.

È necessaria la presenza di quattro membri almeno per la validità delle sue deliberazioni, le quali sono prese a maggiorità di suffragi dei votanti.

Il referendario ha voto deliberativo.

Quando trattasi di affari contenziosi o disciplinari di persone, le deliberazioni del Consiglio debbono sempre esser prese a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti. Il referendario esercita presso il Consiglio l'ufficio che la legge 13 novembre 1859 conferisce al consultore legale.

In tutte le altre questioni la votazione si fa per alzata e seduta, sempre chè però non sia fatta formale istanza, almeno da due consiglieri, perchè si deliberi a voto segreto.

A parità di voti è preponderante quello del presidente.

Delle deliberazioni del Consiglio è tenuto regolare protocollo a diligenza e cura del segretario che sarà destinato dal ministro.

Giunte locali di vigilanza.

Art. 19. A termini del regio decreto 15 giugno 1865 ogni istituto o scuola speciale dipendente dal Ministero di agricoltura e commercio deve essere regolato da una Giunta locale di vigilanza, composta di cinque membri, di cui tre scelti rispettivamente nel loro seno dal Consiglio provinciale, dal Consiglio comunale, e dalla Camera di commercio, e due nominati dal prefetto della provincia, nel cui distretto risiede l'istituto o scuola.

I componenti la Giunta di vigilanza durano in ufficio cinque anni. Sono però indefinitamente rieleggibili. La loro uscita d'ufficio è determinata per la prima volta dalla sorte a cominciare dal gennaio 1867, e nel seguito dall'anzianità. Quelli nominati dal Consiglio provinciale, dal Consiglio comunale e dalla Camera escono d'ufficio cessando loro il mandato di rappresentante della provincia, del municipio, o del commercio e sono immediatamente surrogati con nuovi membri i quali però non durano in carica se non pel tempo che avrebbero durato i loro predecessori.

Ciascuna Giunta, appena costituita, sceglie fra i suoi componenti un presidente ed un referendario, e nello stesso modo designa altri due membri per surrogare il presidente ed il referendario nei casi di assenza o impedimento.

La Giunta tiene le sue adunanze nella città ove risiede l'istituto, e di regola nel locale destinato dall'accademia, istituto d'incoraggiamento o società, od in difetto dal prefetto. Le deliberazioni della Giunta sono prese a maggiorità di voti.

Il referendario ha voto deliberativo.

Esso stende il verbale delle deliberazioni, le quali, firmate dal presidente e dal referendario, sono ordinatamente conservate in apposito registro.

Art. 20. Le Giunte locali vegliano, così collettivamente come per mezzo di uno dei loro membri più specialmente delegato, sull'andamento dell'istruzione, mantenendo l'indirizzo degli studi, dando gli schiarimenti e le istruzioni occorrenti ai Consigli dei professori ed ai presidi per la retta intelligenza ed osservanza delle leggi e dei regolamenti, e provvedendo a tutto quanto occorra pel mantenimento del buon ordine e della disciplina scolastica e pel buon andamento dell'istituto;

Approvano, sulla proposta del Consiglio dell'istituto, gli orari delle scuole, i regolamenti di disciplina, i temi degli esami, i libri scelti dai professori per testo dei loro corsi ed i programmi particolareggiati;

Fissano il giorno in cui deve cominciare l'anno scolastico nel rispettivo istituto, ed anticipano, in caso di bisogno, gli esami finali, senza che però l'anticipazione possa eccedere i quindici giorni.

Vegliano a che seguano regolarmente quei corsi liberi, per cui i Consigli provinciali, i municipi o le Camere di commercio facciano espressa istanza, assegnando i mezzi necessari;

Provvedono, in quanto sia consigliato da circostanze speciali e si posseggano i mezzi, a che abbiano luogo corsi preparatorii per l'ammissione degli allievi all'istituto, valendosi dello stesso personale insegnante o anche ammettendo docenti estranei, però a titolo di semplice incarico per ciascun corso;

Deliberano sull'ammissione ai corsi degli studi ed agli esami, quando insorgano dubbiezze nell'applicazione dei regolamenti, e concedono le dispense nei limiti da essi prefissi;

Dispensano dal pagamento delle tasse scolastiche, serbate le norme stabilite dai regolamenti;

Concedono permessi, non maggiori di un mese, ai docenti od altri impiegati ed agenti degl'istituti, provvedendo alle supplenze;

Autorizzano nell'istituto corsi liberi, letture e conferenze, in quanto siano conciliabili cogli insegnamenti regolari;

Nominano le Commissioni esaminatrici, vegliano sugli esami, li rivedono in caso di bisogno, ed assistono agli esami finali coll'intervento di uno dei loro componenti, il quale presiede la Commissione esaminatrice;

Propongono le promozioni, le onorificenze, le rimunerazioni straordinarie da accordarsi agli insegnanti ed altri impiegati, come pure le censure e punizioni cui possa dar luogo la loro condotta;

Approvano le *nomine degli istitutori per gli esercizi militari e ginnastici*, in quanto la provincia e il municipio ne facciano le spese, da farsi tali nomine in via di semplice incarico per ciascun anno scolastico;

Approvano le nomine di docenti per gl'istituti industriali e professionali pareggiati, ed ammettono in ufficio gli assistenti, macchinisti, bidelli ed inservienti nominati dai Consigli provinciali, Consigli comunali, Camere di commercio od altre autorità, sia negli istituti governativi che in quelli pareggiati;

Approvano, in quanto non importino aumento di spesa, i bilanci preventivi ed i conti annuali dei convitti, nella cui spesa concorra lo Stato;

Provvedono acciocchè il materiale scientifico e non scientifico, la biblioteca ed ogni altro oggetto di spettanza dell'istituto sia specialmente confidato ad uno de'professori od al preside, e vegliano che siano tenuti gli inventari regolarmente;

Esaminano i materiali statistici riguardanti l'istruzione professionale e industriale e li trasmettono, colle opportune avvertenze, al ministro;

In caso d'urgenza, o per rimediare ad un grave scandalo, sospendono i professori titolari, professori reggenti o incaricati, sino all'emanazione del provvedimento riservato al ministro, sentito il Consiglio dell'istruzione industriale e professionale;

Trasmettono al ministro i rendimenti dei conti per le riscossioni delle tasse scolastiche e per la ripartizione delle tasse degli esami, dopo averli riveduti ed averne curata l'esattezza;

Al termine di ogni anno scolastico, e sui rapporti del preside, fanno una relazione sulle condizioni morali e materiali dell'istituto o degli istituti affidati alla loro direzione e vigilanza, e la trasmettono al ministro corredata degli opportuni documenti;

Prendono l'iniziativa dei miglioramenti da introdursi nell'insegnamento industriale e professionale; promuovono l'istituzione e l'incremento de'musei industriali, e danno parere sugli affari tutti sui quali il ministro creda opportuno d'interpellare le Giunte;

In generale compiono, in quanto riguarda l'istruzione industriale e professionale, ogni altro ufficio attualmente attribuito ai Consigli provinciali scolastici ed ai provveditori, le quali autorità trovansi ora surrogate per ciascun istituto dalla Giunta di vigilanza.

(*Continua*)

PARTE NON UFFICIALE

INTERNO

S. E. il generale La Marmora, ministro degli affari esteri e presidente del Consiglio, ha diretto il seguente dispaccio al marchese Taliacarne, ministro del Re a Madrid:

Florence, 5 février 1866.

Monsieur le ministre,

Lorsque le Gouvernement espagnol voulut bien renouer des relations régulières avec l'Italie, la franchise des explications qui venaient d'être échangées entre les deux Cabinets m'avait donné lieu de croire que le Gouvernement de S.M. la Reine et le Gouvernement du Roi s'étaient compris, et d'espérer qu'il n'auraient pas à rouvrir de discussions sur un objet dont nous avions pris un si grand soin d'écarter toute équivoque. Les bonnes relations de l'Italie et de l'Espagne ont toujours eu à nos yeux le plus grand prix, et j'ai eu récemment l'occasion d'exprimer au Sénat du Royaume le regret qu'elles eussent été interrompues. Pendant toute la période où elles cessèrent, l'Italie s'abstint de créer aucun embarras au Gouvernement de la Reine, et d'encourager aucun acte hostile, soit contre son administration intérieure, soit contre son action au dehors. Par une suite naturelle de ces bonnes dispositions de notre part, la résolution spontanée, annoncée par le Cabinet de Madrid, de se rapprocher de l'Italie fut accueillie par nous comme un événement heureux pour l'avenir des deux pays. Cependant, je crus indispensable que ce rapprochement eût lieu des deux côtés avec pleine connaissance de cause, et comme la mention, faite par S. E. le Ministre d'Etat, de la Convention du 15 septembre 1864 m'offrait l'occasion de prévenir dès lors tout malentendu sur la seule question qui semblait pouvoir nous diviser, la question romaine, je m'en expliquai catégoriquement avec le Gouvernement de S. M. Catholique.

Je déclarai sans détour, dans une dépêche dont le baron Cavalchini eut l'honneur de laisser copie au Ministre d'État de la Reine, que le Gouvernement du Roi ne reconnaît pas aux puissances catholiques le droit de lui demander des explications au nom d'intérêts religieux qui ne sont point en cause. J'ajoutai que la situation politique réglée entre l'Italie et la France par la Convention du 15 septembre 1864, ainsi que les questions auxquelles peuvent donner lieu l'interprétation et l'exécution de cet acte ne concernent aucune autre puissance que l'Italie et la France.

Par une dépêche du 12 juillet adressée au Chargé d'affaires d'Espagne à Florence, S. E. M. Bermudez de Castro nous fit notifier que le Gouvernement de S. M. la Reine acceptait ces déclarations et en était satisfait, ce que S. E. le Maréchal O'Donnell voulut bien confirmer expressément au Chargé d'affaires d'Italie.

Ce fut après cet éclaircissement que des rapports réguliers furent définitivement rétablis entre le Gouvernement espagnol et le Gouvernement du Roi.

Nous étions donc fondés à croire que le Gouvernement espagnol s'abstiendrait de toute immixtion dans des questions politiques et territoriales qu'il avait reconnu lui être étrangères. C'est avec surprise que je constate aujourd'hui, en lisant les documens diplomatiques que le Gouvernement de Madrid vient lui-même de publier, qu'il a jugé pouvoir faire, relativement aux affaires de Rome, des démarches qui ne me semblent pas d'accord avec les déclarations que je suis amené à rappeler. A ce que me paraît établir le dernier recueil présenté aux Chambres espagnoles, le Gouvernement de S. M. la Reine a demandé que le Gouvernement francais lui donnât la garantie que le pouvoir temporel de la Cour de Rome serait dans tous les cas assuré, même contre les conséquences de ses propres actes; et sans tenir compte de la volonté des populations romaines; le Gouvernement et les Agens de S. M. la Reine affirment que toutes les puissances catholiques ont, comme telles, le droit et le devoir de prendre des mesures et d'agir à l'égard des changemens politiques qui pourront se produire sur le territoire romain après le départ des troupes françaises; l'Ambassadeur de la Reine à Paris ayant cru que la France pourrait admettre l'intervention des autres puissances dans la question romaine, et se mettre d'accord avec l'Espagne pour sauvegarder l'autorité temporelle du Saint-Siége, S. E. M. Bermudez de Castro l'engage à prendre part autant que possible aux résolutions qui pourraient être prises dans ce dessein; enfin le Gouvernement espagnol croit pouvoir interpréter des paroles prononcées dans le sein du Corps législatif de France comme constituant de la part du Gouvernement impérial un engagement contracté envers les puissances catholiques, et pour celles-ci un titre acquis, en vertu desquels la question romaine, dans certaines éventualités non prévues par la Convention et malgré l'accomplissement intégral de celle-ci de la part de l'Italie, deviendrait une question européenne et rentrerait dans la compétence de toute la catholicité.

Je laisse à S. E. Monsieur Bermudez de Castro le soin d'indiquer, si, comme je crois devoir le supposer, il juge à propos de le faire, par quel lien cette conduite du Gouvernement espagnol peut se rattacher aux déclarations qui ont accompagné la reprise des rapports diplomatiques entre les deux États. Je persiste d'ailleurs à juger inopportun pour mon compte d'anticiper sur les éventualités qui ont été l'objet, entre Leurs Excellences l'Ambassadeur d'Espagne à Paris et M. Drouyn de Lhuys, d'entretiens restés sans résultat et où nous n'avions pas à intervenir.

Je ne puis cependant me dispenser de me prononcer en principe sur les démarches du Gouvernement de S. M. la Reine, qui viennent d'acquérir une notoriété officielle; car elles s'inspirent d'une doctrine qui est la négation même de notre droit public, celle d'après laquelle le territoire et la population de Rome seraient frappés d'une espèce de main-morte au profit de la catholicité, et elles tendent à préjuger une épreuve dont le résultat doit dépendre des populations romaines.

Je dois donc vous charger, M. le ministre, de rappeler de nouveau à S. E. M. Bermudez de Castro, au nom du Gouvernement du Roi, que si la Convention du 15 septembre 1864, en rendant hommage au principe de non-intervention, a soumis cependant à des conditions déterminées l'application de ce principe au territoire romain, ces conditions concernent exclusivement la France et nous; vous déclarerez que par conséquent, pour les autres puissances, leur non-intervention dans les affaires politiques de Rome demeure le principe pur et simple sur lequel se réglera invariablement la conduite de l'Italie.

Je me suis borné, dans les déclarations qui précèdent, à apprécier l'attitude de l'Espagne au point de vue des droits respectifs des deux nations. J'aurais à y ajouter des observations sur le caractère peu bienveillant du langage et des actes du Cabinet de Madrid envers l'Italie, si je ne tenais à réserver dans toute son étendue l'indépendance réciproque que les deux Gouvernements ont voulu maintenir intacte en rétablissant leurs rapports. Sans renoncer, bien entendu, à manifester ses appréciations particulières sur la convention du 15 septembre, appréciations dont nous n'avons pas à prendre acte, et à témoigner sa sollicitude pour le Père des fidèles et pour les intérêts religieux, qui ne nous sont pas moins chers qu'à lui, le Cabinet de Madrid aurait pu, à notre exemple, faire dans ses démonstrations une part plus large aux sympathies que comportent la communauté d'origine et la similitude d'institutions des deux peuples. Je ne veux pourtant pas appuyer sur les sentimens d'amitié que le Cabinet de Madrid a bien voulu nous témoigner en d'autres occasions.

Je ne prétends non plus rien ôter à la liberté de ses considérations sur la question romaine. Je pourrais à cet égard observer que, si le Cabinet de Madrid peut apprécier comme il lui plaît l'influence que la politique de la Cour de Rome a exercée sur les destinées de l'Espagne, nous sommes certes les meilleurs juges des événements de notre propre histoire, où depuis des siècles les catholiques italiens ont appris à déplorer les maux que la confusion des pouvoirs temporel et spirituel a causés, en Italie, aux intérêts de la patrie et au prestige de la religion. Mais je ne veux pas suivre S. E. M. Bermudez de Castro sur un terrain où je regrette qu'il se soit lui-même placé.

Seulement, je ne puis passer sous silence une dépêche adressée le 8 novembre dernier à l'Ambassadeur d'Espagne à Rome, et où S. E. M. Bermudez de Castro énonce l'espoir que des provinces qui font actuellement partie du Royaume d'Italie puissent dans la suite en être détachées.

Une telle manifestation, monsieur le ministre, doit être formellement relevée par vous auprès de S. E. M. le ministre d'Etat de la Reine. L'Italie avait le droit peut-être de s'attendre à plus d'égards; et S. E. M. Bermudez de Castro nous permettra de le lui dire, accueillir, comme il a cru pouvoir le faire, de pareilles prévisions, c'est peu connaître les fondements inébranlables sur lesquels repose notre unité nationale, et l'irrévocable résolution où nous sommes de la faire respecter.

Vous êtes chargé, monsieur le ministre, de donner lecture de cette dépêche à S. E. M. Bermudez de Castro, et vous lui en laisserez copie s'il le désire.

Agréez, etc.

(*Signé*) LA MARMORA.

CAMERA DEI DEPUTATI

Commissione nominata dagli uffici della Camera dei deputati.

Approvazione del contratto d'affitto per anni 30 del cantiere di San Rocco in Livorno all'ingegnere Orlando Luigi.

Commissari. — Ufficio 1. Mazzarella.
» 2. Mordini.
» 3. Bixio.
» 4. Casaretto.
» 5. Torrigiani.
» 6. Ferracciu.
» 7. Carbonelli.
» 8. Malenchini.
» 9. Correnti.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

(Divisione del commercio.)

Dal R. governo di S. Maestà Britannica è stato partecipato a questo Ministero essersi accordata nel Giappone, a favore di tutte le nazioni, piena libertà di compera e di esportazione dei semi di bachi da seta. Siam certi che una simile notificazione sarà ben accetta al nostro commercio, come quella che concerne l'interesse di una delle più importanti nostre industrie, qual si è la sericoltura, e che gl'industriali italiani non mancheranno di profittarne per fare a tempo debito le occorrenti provviste di un articolo a noi così necessario.

NOTIZIE ESTERE

INGHILTERRA. — Ebbe luogo a Guildford il grande banchetto in onore dei nove membri liberali stati mandati al Parlamento dalla contea di Surrey.

Il signor Layard sotto segretario di Stato agli affari esteri ha risposto al brindisi portato dal presidente ai ministri di Sua Maestà.

Il signor Layard fece gli elogi di lord Palmerston, e passò rapidamente in rivista la politica dell'attuale gabinetto.

« Lord Russell, egli disse, è un uomo di opinioni veramente liberali, ve ne sono di quelli che sono liberali a seconda che il vento spira caldo o freddo.

« Il liberalismo di lord Russell è basato su solide convinzioni: in tutte le cose, siano grandi o siano piccole, egli è inspirato dall'amore per la libertà.

« Non si pensi già che io voglia svelare i segreti del gabinetto, innanzi tutto perchè io non li conosco, ma io sono sicuro che tutto ciò che farà lord Russell, lo farà con sentimento liberale.

« Tutti sono oggidì convinti che è venuto il tempo in cui queste classi della società che da un secolo si sono così elevate, le classi operaie, devono prender parte al suffragio »

Il signor Layard ha gettato un colpo d'occhio sulla politica estera.

Accennando ai molti trattati di commercio stati conchiusi mostrò come per essi le importazioni e le esportazioni che nel 1842 arrivarono appena a 4,473 mila sorpassano nel 1865 i 12 milioni; mentre d'altra parte le imposte abbenchè ridotte di 412 milioni diedero una eccedenza annua di 12 milioni di reddito.

Il signor Layard ha terminato il suo discorso dicendo che, ad onta delle opposizioni, tutte le grandi misure destinate a sviluppare la libertà ed il benessere del popolo — fra le altre la libertà di stampa e di commercio — sono state adottate con una maggioranza ministeriale relativamente debole.

(*International.*)

— Venerdì, 2, la commissione speciale a Dublino ha terminato i suoi lavori; questo è quanto ha dichiarato l'attorney generale annunziando che la Corona era soddisfatta del lavoro. Dei 41 prigionieri stati giudicati, 36 erano stati condannati, 3 assolti, non vi erano stati dissensi che una sola volta.

Tutti coloro che erano in relazione coll'*Irish People*, tutti i capi e mestatori della cospirazione, eccetto Stephens ed uno o due altri che erano fuggiti, sono stati dati in mano della giustizia.

Il magistrato Kheog si è congratulato in nome della regina e del paese col grande giurì per lo zelo col quale egli aveva adempiuto al suo difficile còmpito per tutto il tempo della seduta, la cui durata è senza esempio in Irlanda: egli ha pur fatto l'elogio della Corona che ha diretto il processo con tanta moderazione ed equità: ed ha terminato il suo discorso con una solenne ammonizione a tutti coloro che si sono lasciati tirare in inganno della cospirazione dei fenians.

(*Moniteur*)

— La *Gazzetta di Dublino* pubblica alcuni proclami che assoggettano le seguenti località alle disposizioni dell'atto relativo al mantenimento della pace, e sono — la baronia di Slevemarigue nella contea della regina; la contea di Kilkenny; una parte della contea di Down, ed una parte di quella di Armagh; la contea di Monaghan; la contea e la città di Droghedu, ed una parte di quella di Louth. (*Times*)

FRANCIA. — I ministri della marina e delle colonie ebbero l'onore di presentare all'imperatore il primo esemplare dell'edizione francese del *Codice commerciale dei segnali*.

Una Commissione anglo-francese era stata incaricata di preparare un libro dei segnali per assicurare le comunicazioni fra i bastimenti mercantili delle differenti nazioni.

Dietro a questa proposta il governo di Sua Maestà Britannica e quello dell'imperatore adottarono le basi di un progetto di Codice universale e modificarono quello di già proclamato in Inghilterra.

Il signor Lakins del *Board of Trade* ed il luogotenente di vascello Sallandrouze de Lamornaix diressero l'importante e minuzioso lavoro della stampa in francese ed in inglese, lavoro che ora è stato compito.

L'edizione francese del nuovo Codice sarà quanto prima consegnata ai bastimenti della marina mercantile ed al tempo istesso saranno date tutte le disposizioni necessarie alle stazioni semaforiche per ricever le loro comunicazioni.

I ministri competenti hanno d'altronde fissato tutti i provvedimenti da prendersi per lo scambio tanto per via elettrica quanto postale della corrispondenza dei bastimenti colla terra ferma; le tasse saranno fissate da un decreto.

Infine quanto prima i bastimenti della marina mercantile francese ed inglese avranno una lingua sola, e potranno quando saranno in vista delle coste di Francia mettersi in relazione con tutti i punti serviti dalla rete telegrafica francese.

Molti governi hanno già fatto conoscere le loro intenzioni di adottare il *Codice commerciale dei segnali* appena che sarà pubblicato a Parigi ed a Londra. (*Moniteur*)

GERMANIA. — Il *Corresp. de Hambourg* pubblica la seguente lettera stata indirizzata da molti membri dell'antica Dieta dello Schleswig al governatore del ducato, il generale Manteuffel.

« Quando nel febbraio 1864 le due grandi potenze tedesche fecero entrare le loro truppe nello Schleswig, il feld-maresciallo Wrangel, comandante in capo l'armata alleata e mandatario dei due sovrani, indirizzò agli abitanti del ducato dello Schleswig un proclama nel quale diede la seguente solenne assicurazione: « Noi veniamo a proteggere i vostri diritti, le leggi del paese rimangono in vigore fintanto che la sicurezza delle truppe non esiga delle eccezioni momentanee e passeggere. Le nostre truppe vengono come amici e voi le riceverete da amici.

« Conformemente a queste assicurazioni le leggi del paese devono adunque restare in vigore anche durante lo stato di guerra, salvo qualche eccezione reclamata dalla sicurezza delle truppe.

« Ora, da un anno e mezzo, non solo non vi è più stato di guerra, ma passò già più di un anno dalla conclusione della pace fra le potenze tedesche e la Danimarca, ed in forza di questa pace la Prussia e l'Austria esercitano senza ostacolo il potere sovrano nello Schleswig.

« Ebbene, ad onta che non esista più la benchè minima ragione che valga a giustificare la sospensione anche temporanea delle leggi, e malgrado la assicurazione formale che l'occupazione dello Schleswig ha per iscopo di proteggere il popolo nei suoi diritti, la situazione attuale politica ed amministrativa è sgraziatamente tale da rattristare tutti coloro che vogliono sinceramente il bene del paese, parlino essi il tedesco od il danese.

« L'organizzazione del paese e delle sue autorità ha subìto dopo il 1864 una serie di cambiamenti senza il concorso delle rappresentanze del paese.

« Tutti gli affari politici ed economici sono stati sconvolti in modo da comprometterne al tempo stesso il sentimento di diritto e gli interessi della popolazione. Sinora nulla si è fatto per stabilire un ordine di cose legale e stabile che sia in armonia coi bisogni dei tempi e coi diritti del popolo; non venne tampoco presa alcuna misura preparatoria a tale oggetto.

« Giusta la legislazione che esiste di fatto la popolazione gode di certe funzioni costituzionali che il governo non può cambiare a suo capriccio; il governo non ha diritto di far delle leggi che, col consenso dei rappresentanti del popolo; anche in caso d'urgenza, se gli Stati non possono esser convocati così prontamente che lo dimandano le circostanze, non può venir emanato alcun decreto che sotto la responsabilità del ministro per lo Schleswig.

Ogni tre anni almeno la convocazione degli Stati è rigorosamente ordinata, e questa assemblea ha il diritto di fare e sostenere proposte, mozioni, reclami e lagni.

L'anno 1866 è cominciato, ed è in quest'anno che secondo la costituzione del 1854 deve venir convocata ad ogni costo l'assemblea dei rappresentanti del ducato dello Schleswig. Ora la maggior parte dei deputati e dei loro supplenti, avendo per diverse cause perduto la loro qualità, il paese non ha pel momento un organo legale per l'esercizio dei suoi diritti. Eppure sono stati ordinati molti provvedimenti legislativi, i quali esigono senza dubbio l'assenso del paese.

L'amministrazione finanziaria del ducato è affidata al capriccio dell'autorità esecutiva senza alcun controllo costituzionale: il paese caricato da una occupazione militare, grave così come se la guerra durasse ancora, e questo aggravio è diventato un peso che supera di molto quello dell'Holstein.

I continui cambiamenti dei funzionari rendono difficile l'azione efficace del Governo, il quale si trova per tal modo nella impossibilità di ben conoscere le condizioni e gli interessi delle differenti classi della popolazione.

Le misure oppressive che sono state recentemente ordinate sia per tutto il ducato, sia per certi distretti, fanno credere che il paese, senza essere nè sentito nè consultato, dovrà venir sottoposto alla dominazione di uno dei due augusti alleati, e sempre più si accredita l'opinione, che per la nomina ai pubblici impieghi il punto decisivo sia di sapere sino a quanto si possa aspettare dal candidato che egli voglia servire allo scopo indicato. Una serie di misure amministrative che portano l'impronta della benevolenza non può nascondere che nella grande questione della organizzazione dello Schleswig si procede senza il consenso della popolazione.

Gli è questa situazione del paese quella che; viste le solenni assicurazioni sopra accennate, visto il rincrescimento addimostrato dal rappresentante di S. M. il re di Prussia per la mancanza di un'assemblea rappresentativa del paese, visto che è già cominciato l'ultimo anno dell'attuale periodo elettorale; impone ai sottoscritti membri della antica Dieta dello Schleswig il dovere di esporre a V. E. la necessità di una pronta convocazione degli stati dello Schleswig, per porli in condizione di esercitare le loro attribuzioni legali, e perchè nella riorganizzazione politica, fattasi necessaria in dipendenza del trattato di pace 30 ottobre 1864, il diritto autonomo del paese venga nuovamente posto in vigore.

SIRIA. — Si scrive da Beyrouth in data 12 gennaio:

Sono arrivato in Siria a metà dicembre; la prima cosa che mi sorprese fu la comodità della strada che da Beyrouth conduce a Damasco.

Or sono pochi anni si impiegavano tre giorni a fare questo tragitto, tanto le strade erano orribili; oggi una diligenza trasporta ogni giorno in quattordici ore i viaggiatori, ed un servizio di carri porta in due giorni le mercanzie da Beyrouth a Damasco.

La grande affluenza dei viaggiatori e delle merci è una prova della necessità di questa strada; e non dubito punto che simili strade aperte in altre parti del paese non apportino uguali vantaggi. Se non se la cattiva volontà degli abitanti, e quella delle autorità locali si oppone alla realizzazione di questo progetto.

L'Hauran è una contrada sommamente fertile per i suoi grani; è il granaio dell'Arabia settentrionale, della Palestina, e della Siria.

I Romani lo avevano riunito al litorale ed alle grandi città col mezzo di strade che in parte esistono ancora; la Società dimandò di accomodare una di queste strade e precisamente quella che partiva da Damasco.

Era un'impresa eccellente, costava poco, e portava un grande profitto alla popolazione dell'Hauran ed a quella di Damasco e suoi dintorni; ma gli intrighi mandarono fallito il progetto.

Oggi si tratta di tracciare una strada da Damasco a Bagdad per far la concorrenza alle carovane del commercio fra la Persia e la Siria.

Giova sperare che questo progetto sarà realizzato; ma il ricordo di due tentativi falliti fa nascere gravi dubbi circa alla costruzione della strada da Damasco a Bagdad.

L'utilità delle strade in questo paese non è minore dal lato morale di quello che lo sia dal lato materiale. Ne darò ad esempio la sicurezza di quella che da Beyrouth va a Damasco. La diligenza non è mai stata aggredita; i carri non lo sono stati che tre volte solo in una pianura ad un'ora di distanza da Damasco, e vennero aggrediti dalle bande dell'Emiro Sulimán; cioè a dire da una accozzaglia di banditi venuti da tutte le caste d'Oriente.

Io ho percorso di notte solo e senz'armi le gole e la linea dell'Anti-Libano, dove altra volta la popolazione drusa taglieggiava i viaggiatori, e non mi è accaduto nissun sinistro.

L'Ouadi-Hurid, o Burrone della seta, così chiamato per causa dei frequenti furti a danno delle carovane cariche della seta di Damasco è oggidì pienamente sicuro, ed i ladri d'una volta sono ora i cantonieri ed i guardiani della strada.

Del resto, le poche osservazioni che ho potuto fare sul carattere delle diverse popolazioni della Siria mi hanno inspirato una certa stima per i Drusi.

È un popolo lavoratore, pulito, e relativamente onesto ed intelligente.

Ad appoggio di questa asserzione invocherò testimonianze non sospette di parzialità.

Durante il mio soggiorno a Damasco ho avuto tutti i giorni degli esempi dell'invidia e della mala intelligenza dei cristiani contro i Drusi. La popolazione cristiana di questa città è sgraziatamente centro delle maldicenze, e soventi volte delle calunnie. La popolazione musulmana non è punto migliore. I Damaschini sono degni figli dei Siri, i quali dopo la conquista degli Assiri non sono mai stati indipendenti.

Si accusa il governo della degradazione di questi popoli, ma bisogna confessare che ne hanno colpa anch'essi.

In un piccolo viaggio che feci, appena arrivato ho dovuto traversare le pianure di Damasco, celebre per i suoi giardini.

È facile vedere a primo colpo d'occhio che la natura vi ha fatto più del lavoro; bisogna che la terra sia ben feconda per produrre tutto quanto ella dà con una agricoltura ancora dei primi tempi.

La negligenza dei Siri si fa sentire anche alla montagna. Nelle mie escursioni all'Anti-Libano sono stato meravigliato in veder la quantità dei giovani getti di quercia verde, che coprono delle montagne che in lontananza vi sembrano aride; in pochi anni i boschi dell'Anti-Libano saranno quali erano nei tempi addietro, come lo attestano i vecchi tronchi che si trovano sparsi e tagliati.

Ma le giovani piante sono rose dalle capre, e quelle che arrivano ad una certa altezza sono convertite in carbone.

Pure so che a piedi dell'Anti-Libano, nella Bekaa vi ha una palude che darebbe della torba a tutto il paese, ciò che permetterebbe di risparmiare gli alberi.

Per riassumere le mie impressioni, quanto ho potuto vedere sin adesso nella Siria mi fa dire che il paese è eccellente, fertile alla pianura, ricco di minerali alla montagna, ma che tutte queste risorse sono mal esplorate da una popolazione ignorante e troppo sinora ribelle ad una seria educazione. (*Moniteur*)

NOTIZIE E FATTI DIVERSI

Il Consiglio comunale di Genova informato dal sindaco della generosa determinazione presa da S. M. sulla domanda dei presidenti dell'Accademia Ligustica, della Società Ligure di storia patria, e della Società promotrice di belle arti di far dono alla città di Genova delle preziose collezioni di oggetti di belle arti e d'industrie antiche, fatte da S. A. R. il sempre compianto principe Oddone, col nobile intendimento di veder sorgere in questa sua cara e prediletta città un Museo artistico ed archeologico, votò i più vivi ringraziamenti al Re per questo nuovo tratto della sua sovrana benevolenza. (*Gazz. di Gen.*)

— Tra i molti tratti di beneficenza del compianto principe Oddone ce ne viene riferito uno, che ci pare meriti di essere conosciuto.

Un infelice sciancato e storpio del sestiere di S. Teodoro attendeva ad imparare il maneggio del violino su di uno strumento vecchio e malconcio che la sua povertà non gli consentiva di cambiare in qualche altro meno cattivo sul quale utilmente studiare.

Dopo avere inutilmente mulinato nella sua testa tutti i possibili espedienti per riuscire a possedere quello che egli considerava come base del suo avvenire, ebbe la felice ispirazione di indirizzare a S. A. una supplica.

Ma alla lettura di quello scritto in cui il povero storpio esponeva la sua miseria, le sue speranze e la sua ambizione, il principe non esitò, per un tratto di quella bontà che in supremo grado possedeva, a determinarsi a consolare l'infelice, che a lui avea ricorso.

Ma i fondi per le beneficenze erano in quel punto esauriti ed il principe non si trovava averne dei disponibili.

Erano però assegnate 100 lire all'acquisto di un'opera di numismatica, e tosto il principe ordinò che si aggiornasse l'acquisto dell'opera destinata a' suoi particolari studi e le 100 lire si mandassero al tapino che mancava dei mezzi di continuare quegli studi che doveano procacciargli un pane. (*Id.*)

— Ieri sera il Consiglio municipale di Firenze si trattenne lungamente a trattare la questione dell'acquedotto.

Presero parte alla discussione i signori Sacerdoti, Ridolfi (relatore), Peruzzi, Fossombroni, Digny, Cipriani, Lorini e Barsanti. Finalmente il Consiglio dopo aver respinto alla quasi unanimità la proposta sospensiva avanzata dal primo nominato, che contestava l'urgenza di far venire acqua potabile in Firenze, adottava la deliberazione seguente:

1° Saranno immediatamente commessi all'ingegnere Alessandro Cantagalli, per essere eseguiti colla maggior possibile sollecitudine, gli studi particolareggiati per la costruzione di un acquedotto dalle sorgenti dell'Arno nella Falterona per la valle della Sieve e la riva destra dell'Arno a Firenze.

2° Tali studi saranno condotti sulle basi seguenti:

a) Dalla serra di presa d'acqua, già in parte costruita nella Sieve al disopra di Montebonello fino a Firenze l'acquedotto dovrà esser capace di una portata di 300 litri a secondo.

b) Questa parte dell'acquedotto sarà costruita per quanto sia possibile in opera di muramento praticabile all'interno; non facendo uso che per eccezione e per brevi tratti di condotti forzati quando se ne incontri la necessità o vi si trovi un'assoluta convenienza.

c) L'acquedotto dovrà sboccare presso Firenze sulla riva destra dell'Arno, ad un livello non inferiore ai 50 metri nel piano della città, in un serbatoio capace di contenere la provvista d'acqua per tre giorni; dal quale prenderanno origine i tubi forzati di distribuzione per la città ed un condotto parimente forzato che traversando l'Arno raggiunga altro serbatoio simile da costruirsi nella sponda sinistra.

d) Presso la suddetta serra nella Sieve si costruirà una galleria di presa d'acqua, parallella al fiume con quante diramazioni appariranno opportune a raccogliere per filtrazione naturale la maggior quantità d'acqua che sia possibile; ed il compimento della serra medesima sarà preordinato ad accrescere, con tale scopo specialmente in estate l'estensione della superficie filtrante e la massa delle acque trattenute.

e) Risalendo il corso della Sieve fino a raggiungere il versante occidentale della Falterona si procurerà di raccogliere tutte le acque di sorgente e di filtrazione, riconosciute perfettamente potabili, che sarà dato incontrare per immetterle nell'acquedotto ad accrescere la massa di quelle che possa procurare l'allacciamento delle sorgenti sui versanti opposti della Falterona, escluse quelle del fiume Staggia per riguardo agli stabilimenti industriali di Stia.

f) Le acque che possono così raccogliersi saranno condotte in un sol corpo a Firenze; e solamente sarà provveduto a che quelle provenienti per filtrazione naturale dalla Sieve possano deviarsi dall'acquedotto quando per avventura si intorbassero durante le piene del fiume.

3° Per le ricerche ed esperienze preliminari fin qui fatte e per l'esecuzione degli studi definitivi come sopra ordinati è stanziata la somma di lire 20,000, ed è fatta all'ingegnere Cantagalli facoltà di associarsi nel lavoro persone di sua fiducia ottenuto lo speciale assenso del sindaco.

4° Il Consiglio si riserva di approvare il progetto dell'acquedotto e di determinare il modo ed il tempo di portarlo nelle varie sue parti ad esecuzione. (*Nazione.*)

— Nell'adunanza dell'Ateneo di Milano del 3 febbraio, il segretario cav. Ignazio Cantù leggeva un'affettuosa commemorazione biografica dell'illustre Massimo D'Azeglio, che appartenne al novero dei membri effettivi dell'Ateneo. In questo eloquente scritto si ricordarono i titoli letterari, artistici e politici che resero tanto benemerito all'Italia lo splendido illustratore della sfida di Barletta, il magnanimo combattente all'espugnazione di Vicenza, il grande uomo di Stato che resse le sorti d'Italia in tempi difficilissimi, e che venne a mancare al paese in un momento in cui vi è sì urgente bisogno del sapiente concorso di tutti i suoi più valorosi campioni.

L'assemblea accolse con vivo entusiasmo questa commemorazione, che scioglieva un sacro debito da parte di questo corpo scientifico.

Nella precedente adunanza, che aveva avuto luogo il 13 gennaio p. s., venne comunicata dal socio Sacchi una relazione sull'ultimo annuario pei sordo-muti stato compilato dall'egregio conte Paolo Taverna, benemerito presidente e fondatore dell'istituto dei sordo-muti poveri di campagna. In quella relazione si fecero conoscere le parti più importanti dell'annuario che riassume in una splendida rassegna tutti i nuovi studi fatti nello scorso anno in Italia ed altrove pel miglioramento educativo dei sordo-muti, e discute i nuovi metodi stati da per tutto introdotti.

L'assemblea applaudiva innanzi tutto alla nuova onorificenza stata testè concessa dalla Società nazionale che promuove l'istruzione del popolo della campagna e che elargiva la sua prima medaglia d'oro al conte Paolo Taverna, per la sua generosa fondazione dell'istituto dei sordo-muti di campagna, ed apriva, in seguito una speciale discussione sulla nuova condizione giuridica da applicarsi ai sordo-muti redenti colla educazione alla nuova vita civile.

L'Ateneo si occupava nelle stesse adunanze di alcune nuove discipline da introdursi nel proprio regolamento per rendere più efficace la propria azione pel progresso dei buoni studi, e decretava pubblici ringraziamenti al socio effettivo signor marchese Apollinare Rocca-Saporiti, per avere a nome dell'Ateneo elargiti con fondi propri due premi agli autori delle migliori Memorie ora pubblicate sulla condizione igienica dei contadini applicati alla risicoltura in Italia. (*Lombardia.*)

— La Società delle ferrovie dell'Alta Italia ha disposto, in occasione delle prossime feste carnevalesche di *Torino*, *Ivrea* e *Milano* che siano distribuiti in tutte le stazioni della linea dalla Società stessa dei biglietti di 2ª e 3ª classe valevoli per l'andata e pel ritorno, con riduzioni sui prezzi, progressive secondo le distanze dal 25 al 40 per cento, per Torino ed Ivrea nei giorni 11, 12 e 13, con facoltà di ritornare il giorno 14, e per Milano nei giorni 15, 16 e 17, con facoltà di ritornare nei giorni 18 e 19 febbraio.

Questi biglietti danno diritto a viaggiare in tutti i treni omnibus o misti coincidenti con altri treni omnibus o misti nei giorni sopraindicati.

Da Firenze si può partire per Torino anche il giorno 10 e per Milano il giorno 14.

I prezzi da Firenze per Torino sono i seguenti: seconda classe lire 48, 55; terza cl. lire 35, 80; e per Milano seconda classe 38, 40 e terza classe lire 28, 50.

— La Società austriaca delle strade ferrate meridionali annuncia che, in occasione del carnevalone di Milano, emetterà biglietti a prezzo ridotto per Milano e ritorno, dalle stazioni di Venezia, Trieste, Padova, Vicenza, Verona, Peschiera e Mantova. I biglietti sono valevoli dal 14 al 19.

— La seguente nota è inserta nel 19° volume della *Corrispondenza di Napoleone I*, or ora venuta alla luce a Parigi. È la risposta che Napoleone mandava ad una comunicazione fattagli dall'Istituto intorno alle iscrizioni da mettere sull'Arco di Trionfo;

« Schœnbrunn, 3 ottobre 1809.

» L'istituto propone di dare all'Imperatore il titolo di Augusto e di Germanico. Augusto non ebbe che la battaglia di Azzio. Germanico potè interessare i Romani per le sue sventure; ma non illustrò la sua vita che con mediocrissime memorie.

» Non vedesi nulla da poter invidiare nelle memorie degl'imperatori romani. Una delle più grandi cure dell'Istituto e dei letterati debbe essere quella d'intendere a fare gran differenza tra essi e i fatti della nostra storia. Qual orribile memoria per le generazioni quella di Tiberio, di Caligola, di Nerone, di Domiziano e di tutti quei principi che regnarono senza leggi legittime, senza trasmissione d'eredità, e che per ragioni inutili a definire commisero tanti delitti e fecero pesar tanti mali su Roma!

» Il solo uomo — e non era imperatore — che s'illustrò per carattere e per tante illustri gesta è Cesare. Se v'è titolo che l'Imperatore possa desiderare quello sarebbe di Cesare! Ma tanti piccoli principi hanno talmente disonorato questo titolo (se ciò fosse possibile) che esso non ha più nulla a fare colla memoria del grande Cesare, ma solo con quella di una caterva di principi tedeschi, altrettanto deboli quanto ignoranti e de'quali neppur uno lasciò memoria di sè tra gli uomini.

» Il titolo dell'Imperatore è quello d'Imperatore dei Francesi. Egli non vuole adunque assimilazione di sorta, nè il titolo di Augusto, nè quello di Germanico, neppure quello di Cesare.

» Quanto alla lingua nella quale debbano stendersi le iscrizioni, essa è la francese. I Romani servironsi qualche volta della lingua greca nelle loro iscrizioni; ma ciò fecero per un resto dell'influenza dei Greci sulle arti e sulle scienze a Roma. La lingua francese è di tutte le moderne lingue la più coltivata; essa è più esatta e più diffusa che le lingue morte. Non vuolsi adunque per le iscrizioni usare altra lingua che la francese. »

ULTIME NOTIZIE

Elenco dei funzionari e delle rappresentanze che, a nome delle popolazioni, espressero sentimenti di condoglianza al Re per la morte di S. A. R. il principe Oddone:

Sotto-prefetto di Verolannova;

Deputazione provinciale di Messina;

Rappresentanze comunali di Gaggiano, Acerra, Nola, Bernalda, Barile, Bella, Lavello, Rapolla, Muro-Lucano, Ripacandida Scandale, Ginosa, Squinzano, Milazzo, Gioiosa (Messina), Lecce (Terra d'Otranto), Montevarchi, Cairo Montenotte, Castel San Giovanni (Piacenza), Ostuni;

Ufficio della sotto-prefettura di Nola;

Guardia nazionale di Ginosa;

Orfanotrofio provinciale *Garibaldi* in Lecce (Terra d'Otranto).

I Municipii di Caltagirona e Rocca San Giovanni fecero celebrare solenni esequie per onorare la memoria del R. principe Oddone, e quello di Rocca San Giovanni distribuì inoltre elemosine ai poveri ed estrasse una cartella di lire 25 50, per darsi in dote ad una giovane in occasione di matrimonio.

Si scrive da Francoforte alla *Allgemeine Zeitung* che nei circoli politici si parla con molta fiducia di un ravvicinamento fra l'Austria e la Prussia nella questione dei Ducati.

Non se ne conoscono ancora le basi; ma vi sono forti motivi per credere che l'Austria abbia tenuto fermo nel voler costituire dello Schleswig Holstein uno stato federale con obblighi verso la Prussia qual potenza protettrice.

— L'*Herald* parla di una modificazione nel gabinetto inglese.

— Sir Carlo Wood, ministro delle Indie, avrebbe date le sue dimissioni, e si designa a suo successore il signor Layard.

Il *Sunday-Times* dice che fra qualche mese anche lord Clarendon Paget darà le sue dimissioni, e verrà chiamato probabilmente a succedergli il signor Baring attualmente sotto-segretario di Stato al dipartimento dell'interno.

— La *Gazzetta del Reno* dice che il signor Arenheim avvocato a Brunswick si è indirizzato al comitato permanente del congresso dei giuristi per dimandargli la sua opinione sulla decisione della Corte suprema di Prussia riguardo all'affare Twesten e Frenzel.

La *Gazzetta del Reno* aggiunge che per le condizioni nelle quali si trova la stampa non può pubblicare la lettera del signor Arenheim, la quale termina col dire: « La nazione tedesca può star sicura che il congresso dei giuristi riterrà a grande onore il poter porsi alla testa di questa lotta. »

— La *Koeln. Zeit.* parlando di questo affare, dice che vi ha luogo a sperare che la pubblica opinione e l'attitudine della Camera potranno esercitare una certa influenza sulla Corte suprema ed indurla a modificare il suo decreto.

— Il generale Prim avrebbe dimandato al governo portoghese di poter restare un anno in Portogallo.

La signora Prim, giusta le ultime notizie, era già in viaggio per Lisbona. (*France*)

— Si scrive che la regina Cristina avrebbe abbandonata l'idea di un viaggio in Spagna. (*Idem*)

DISPACCI ELETTRICI PRIVATI

(AGENZIA STEFANI)

Parigi, 8.

Situazione della Banca: Aumento nel numerario, milioni 17 2/3; conti particolari, 22. Diminuzione nel portafoglio, 15 4/5; anticipazioni, 7/10; biglietti, 30 4/5; tesoro 4/5.

CHIUSURA DELLA BORSA DI PARIGI.

	6	7
Fondi francesi 3 0/0 (in liquid.) . . .	68 87	68 90
Id. 4 1/2 0/0.	98 65	98 65
Consolidati inglesi 3 0/0	86 5/8	86 7/8
Id. (fine mese) . . .	— —	87 3/8
Cons. italiano 5 0/0 (in contanti). . .	61 70	61 40
Id. (fine mese) . . .	61 90	61 57
VALORI DIVERSI.		
Azioni del Credito mobiliare francese . .	685	677
Id. italiano	—	—
Id. spagnuolo	422	420
Azioni strade ferrate *Vittorio Emanuele* .	162	157
Id. Lombardo-venete .	407	398
Id. Austriache	406	406
Id. Romane	121	116
Obb. strade ferr. Romane	146	144
Obbligazioni della ferrovia di Savona . .	173	—

Londra, 8.

Situazione della Banca. Diminuzione nella riserva dei biglietti 30,000 sterline; nel numerario 108,000; nei conti particolari 1,046,000, nel portafoglio 556,000.

Camera dei Comuni. — O'Donnoghue propose un emendamento alla risposta del discorso reale, deplorando il malcontento dell'Irlanda e dichiarando essere dovere del governo di esaminarne i motivi e farli cessare. Gladstone combatte tale emendamento il quale venne respinto con 346 voti contro 25.

Bruxelles, 8.

Il Senato respinse con 33 voti contro 25 il progetto per l'abolizione della pena di morte.

Parigi, 9.

Il *Moniteur* pubblica un dispaccio di Montholon in data 26 gennaio, il quale rende conto dei passi da esso fatti in seguito all'affare di Bagdad. Il ministro indica le misure prese dal governo federale, constatando che questo è deciso di non lasciarsi trascinare dai filibustieri e dagli agenti di Juarez in un conflitto con la Francia.

FRANCESCO BARBERIS, *gerente*.

FIRENZE. — Tipografia EREDI BOTTA, via del Castellaccio, 20.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel Regio Museo di fisica e storia naturale di Firenze

Nel giorno 7 febbraio.

	ORE 9 antim.	3 pom.	9 pom.
Barometro, a metri 72, 6 sul livello del mare	mm 760, 0	mm 759, 0	mm 759, 5
Termometro centigrado	6, 0	13, 0	9, 5
Umidità relativa	81, 0	65, 0	84, 0
Stato atmosferico	sereno e nuvoli	sereno e nuvoli	sereno e nuvoli
Vento direzione	SE	NO	NO
Vento forza	debole	debole	debole

Temperatura Massima + 13,0; Minima + 4,3

Minima nella notte del 8 febbraio + 5,5.

LISTINO OFFICIALE DELLA BORSA COMMERCIALE

Firenze, 9 febbraio 1866.

VALORI	FINE CORRENTE L	FINE CORRENTE D	FINE PROSSIMO L	FINE PROSSIMO D	NOMINALI	PREZZI FATTI
5 0/0 . . . . . god. 1 Genn. 66	61 60	61 57 1/2	» »	» »	» »	» »
Sottoscrizione 5 0/0 . . . 1 Genn. 66	39 90	39 80	» »	» »	» »	» »
3 0/0 . . . . . god. 1 Ott. 65	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Imprestito Ferriere . . . » 1 Lug. 66	» »	» »	» »	» »	79 »	» »
Obb. Tes. Tosc. 1849 5 0/0 p. 10 . . . 1 »	» »	» »	» »	» »	102 1/2	» »
Az. Banc. Naz. Tosc. » 1 Gen. 65	16 85	» »	» »	» »	» »	» »
Cassa di Sconto Toscana in sott.	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Banca di Credito italiano	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Obb. Tabacco 5 0/0 » 1 Gen. 66	» »	» »	» »	» »	98 »	» »
Az. SS. FF. Livor. » 1 »	66 1/4	66 »	» »	» »	» »	66 »
Obb. 3 0/0 dette, val. nom. L. 500 1° genn. 65	205 »	204 1/2	» »	» »	» »	
Obb. 3 0/0 dette, val. nom. L. 420 1° settembre 65	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Az. S. F. Cent. Tosc. di 840 lire italiane 1 Gen. 66	» »	» »	» »	» »	46 1/2	» »
Obb. dette . . . . 1 » 66	» »	» »	» »	» »	334 »	» »
Impres. com. 5 0/0 god. 1 Dic. 66	» »	» »	» »	» »	81 1/2	» »
Detto in sottoscrizione 1 Gen. 66	» »	» »	» »	» »	79 1/2	» »
Detto liber. god. . . . . . 1 »	» »	» »	» »	» »	78 1/2	» »
Ob. S. F. Marem. 5 0/0 » 1 Gen. 66	» »	» »	» »	» »	66 »	» »
Az. SS. FF. Meridion. » 1 » 66	» »	» »	» »	» »	280 »	» »
Obbl. 3 0/0 dette . . . . . 1 Ott. 65	» »	» »	» »	» »	162 »	» »
Dette demaniali . . . . . 1 » 65	395 »	394 1/2	» »	» »	» »	» »
Pantelegrafo Caselli	» »	» »	» »	» »	» »	» »
5 0/0 italiano in piccoli pezzi	» »	» »	» »	» »	62 10	» »
3 0/0 idem	» »	» »	» »	» »	40 10	» »

CAMBI	GIORNI	L	D
LIVORNO	8	100 »	99 2/3
Detto	30	99 1/2	99 1/4
Detto	60	99 »	98 5/6
ROMA	30	492 »	489 »
BOLOGNA	30	99 2/3	99 1/4
ANCONA	30	99 2/3	99 1/4
NAPOLI	30	99 2/3	99 1/4
MILANO	30	99 2/3	99 1/4
GENOVA	30	99 2/3	99 1/4
TORINO	30	99 2/3	99 1/4
VENEZIA e I. g.	30	246 »	244 »
TRIESTE	30	» »	» »
Detto	90	» »	» »
VIENNA	30	» »	» »
Detto	90	» »	» »
AUGUSTA	30	» »	» »
Detto	90	210 »	208 »
FRANCOFORTE	30	» »	» »
AMSTERDAM . .	90	» »	» »
AMBURGO	90	» »	» »
LONDRA	30	25 15	25 »
Detto	90	24 90	24 75
PARIGI	30	100 1/4	99 5/8
Detto	90	99 1/2	98 3/4
LIONE	90	99 1/2	98 3/4
MARSIGLIA	90	99 1/2	98 3/4
Sconto Banca 7 0/0			

VALORI A PREMIO	FINE CORRENTE Prezzo Lettera	FINE CORRENTE Prezzo Denaro	FINE CORRENTE PREMIO	FINE PROSSIMO Prezzo Lettera	FINE PROSSIMO Prezzo Denaro	FINE PROSSIMO PREMIO
5 0/0 godimento 1° gennaio	» »	» »	» »	» »	» »	» »
3 0/0 » 1° settembre	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Azioni Strade Ferrate Livornesi	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Dette meridionali	» »	» »	» »	» »	» »	» »

OSSERVAZIONI

Prezzi fatti del 5 0/0 61 60 fine corr.

Il Sindaco ANGIOLO MORTERA.

EDITTO.

La pretura del 1° mandamento di Firenze (quartiere Santa Croce)

Rende pubblicamente noto, che con decreto della pretura suddetta, del 23 dicembre 1865, i signori Agnese Baldini, vedova Mariani e Giovanni degli Innocenti, come contutori della pupilla signora Elena, del fu Giuseppe Mariani, furono ammessi alla confezione dell'inventario solenne dell'eredità di detto fu Giuseppe Mariani, assegnando ai creditori certi ed incerti della medesima, il termine di giorni 15 ad avervi opposto. Conseguentemente fa intimazione ai detti creditori a comparire avanti al cancelliere della suindicata pretura, nel dì 1° marzo 1866, ad ore 10 antimeridiane per assistere, volendo, alla confezione dell'inventario medesimo.

Dalla cancelleria della pretura suddetta.

Li 7 febbraio 1866.

Il cancelliere
326 C. Alessandri.

Si rende noto che con istanza presentata all'illustrissimo signor presidente del tribunale civile e correzionale di Arezzo, il giorno 6 febbraio 1866, l'illustrissimo signor cavaliere Pietro Mori possidente, domiciliato in detta città di Arezzo, e specialmente in casa di sua abitazione in corso Vittorio Emanuele, n° 183 civico, rappresentato dal sottoscritto suo procuratore, ha chiesto la nomina di un perito per la stima e liquidazione dei beni immobili investiti dal giudizio di espropriazione a carico del signor avvocato Carlo Migliorini, consigliere alla Corte di appello residente in Firenze, giudizio incoato con il precetto del mese del dì 22 dicembre 1862, esibito al cessato tribunale di prima istanza di Arezzo, e successiva domanda di stima del dì 4 marzo 1863, trascritta all'uffizio della conservazione di detta città di Arezzo li 7 marzo 1863, volume 8, articolo 102, sulle istanze della prima creditrice esistente signora Lucrezia Migliorini, vedova Ducci; nella quale procedura venne il nominato signor cavaliere Pietro Mori surrogato con sentenza dal detto tribunale di prima istanza di Arezzo proferita li 10 agosto 1863, contro ed a carico del menzionato signor avvocato Carlo Migliorini, consigliere alla Corte summenzionata.

La suddetta istanza, ed il presente avviso hanno avuto luogo per gli effetti di che negli articoli 663 e seguenti del Codice di procedura civile, e per ogni altro miglior fine ed effetto che di ragione.

Arezzo, li 7 febbraio 1866.

329 Proc. Marco Biondi.

EDITTO.

D' ordine dell' illustrissimo signor Leopoldo Puccioni, giudice delegato al fallimento di Claudio Bindi, sono invitati tutti i creditori del fallimento medesimo, a presentarsi la mattina del dì 17 febbraio prossimo, a ore 11 nella Camera di consiglio del tribunale civile e correzionale di questa città, ff. di tribunale di commercio, onde procedere avanti di esso signor giudice delegato e del sindaco provvisorio alla verificazione dei loro titoli di credito.

Dalla cancelleria del tribunale civile e correzionale.

Firenze, li 27 gennaio 1866.

330 G. Manetti.

REVOCA DI PROCURA.

A tutti effetti che di diritto si fa noto, che con atto 5 febbraio 1866, rogato in Genova dal notaio Giuseppe Gabrielli, ivi registrato, la signora Carolina Gilli, fu sig. Pietro, moglie del sig. Luigi Martinengo, fu signor Giovanni, ispettore delle tasse e demanio, domiciliata in Genova, rivocava la procura speciale da essa consentita in capo del sig. Stefano Torre, fu Giovanni, dimorante in Fossano, alla data 28 febbraio 1859, rogata Flecchia, riflettente l'agenzia ed amministrazione della cassina propria della signora rivocante posta sulle fini di Fossano, denominata *la Garabutta*.

331 Giuseppe Gabrielli, *notaio*.

NOTIFICANZA.

Si deduce a notizia di chiunque abbia interesse, qualmente il sindaco alla massa dei creditori di Giovanni Lolli, già ammesso al beneficio della cessione dei beni, ha depositata nella cancelleria del tribunale di Forlì, la sua relazione; in seguito di che, venne fissata la riunione dei creditori d'innanzi al signor giudice commissario nella sala delle adunanze di detto tribunale per il giorno di sabato 3 marzo prossimo venturo, alle ore 11 antimeridiane, per gli effetti dell'articolo 1008 della cessata procedura.

327 Benigno avv. Lazzerini.

COMUNITÀ DI BARGA

AVVISO.

In aumento dell'avviso pubblicato nel n° 27 di questo giornale, si dichiara che il deposito dei documenti in esso indicati, avrà la durata di 15 giorni all'oggetto che chiunque possa prenderne cognizione e fare le sue osservazioni.

Il sindaco
333 Marchini.

SOCIETÀ ANONIMA

DEGLI STABILIMENTI MECCANICI

GIÀ ROBERTSON

DI SAMPIERDARENA E SESTRI PONENTE

L'assemblea generale degli azionisti avendo, con sua deliberazione 18 gennaio 1866 (depositata alla cancelleria del tribunale di commercio) dichiarato lo scioglimento e la liquidazione della Società, ha nominata una Commissione di stralcio nelle persone dei sottoscritti, conferendole i poteri più ampi, quelli compresi di transigere, compromettere, vendere a partito privato, prendere a prestito con ipoteca o senza. La Commissione potrà deliberare in consenso di tre membri e con le facoltà dell'articolo 20 dello statuto; essa potrà delegare la sua rappresentanza, per mandare ad effetto le sue deliberazioni, ad uno dei suoi membri o ad altra persona di propria confidenza, quantunque estranea alla Società.

Sono pertanto avvisati tutti coloro a cui può interessare, che la liquidazione e verificazione dei debiti e crediti spetta oramai ai sottoscritti, come pure ad essi solamente dovranno d'ora in avanti essere fatti i pagamenti delle somme dovute alla Società.

L'afficio della liquidazione è posto sulla piazza Pellicceria, numero 5.

Genova, 19 gennaio 1866.

Firmati all'originale:

Antonio Assalini.
Fratelli Mainetto e Firpo.
Fratelli Ceriana.
Giovanni Mauby.
320 Luigi Ajello.

AVVISO AI MUNICIPI ED ALLE PRETURE.

Il Registro dei Processi verbali delle Udienze prescritto alle Preture dall'articolo 192 n° 1 del Regolamento 14 dicembre 1865, e quello degli Avvisi per le Conciliazioni prescritto dall'articolo 175, lettera A, del Regolamento alle Cancellerie dei Conciliatori, trovansi vendibili presso la tipografia Eredi Botta in Firenze, via Castellaccio, 20, al prezzo di lire 5, centesimi 80 per ogni centinaio di fogli, comprese le spese d'affrancamento.

NB. Le domande dovranno essere francate ed accompagnate da vaglia postale corrispondente

---

FIRENZE VIA CASTELLACCIO 20 — **EREDI BOTTA** — TORINO VIA D'ANGENNES 5

GAZZETTA UFFICIALE

DEL

REGNO D'ITALIA

PREZZI D'ABBONAMENTO

Compresi i Rendiconti del Senato del Regno e della Camera dei Deputati.

I soli Rendiconti della Camera dei Deputati formeranno quest'anno un volume in foglio da 3 colonne di circa 1600 pagine.

	Anno	*Semestre*	*Trimestre*
Per Firenze . . . . L.	42	22	12
Per le provincie del Regno	46	24	13
Svizzera . . . . »	58	31	17
Roma (*franco ai confini*) . . »	52	27	15
Inghilterra e Belgio . . . »	122	71	37
Francia, Austria e Germania	82	48	27

Le associazioni hanno principio col 1° d'ogni mese.

Le inserzioni giudiziarie costano 25 centesimi per linea o spazio di linea.

Le altre inserzioni 30 centesimi per linea o spazio di linea.

Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato.

Un numero separato centesimi 20 — Arretrato centesimi 40.

Le associazioni si ricevono dalla Tipografia **Eredi Botta**, Firenze, via del Castellaccio, 20, e Torino via D'Angennes, 5.

A Napoli dalla Libreria Scolastica Nazionale di G. Madia e da De Angelis Libraio-Editore.
» Milano dalla Libreria Brigola e dall'Agenzia Sandri.
» Genova dalle Librerie Fratelli Beuf e Figli di G. Grondona.
» Livorno da Meucci Giuseppe e Meucci Francesco.
» Pisa da Federighi Giuseppe.
» Siena da Porri Onorato, Rovai Provenzano, Gati Ignazio e Mazzi Ferdinando.
» Lucca da Grassi Eredi e da Grassi Giocondo.
» Pistoia da Biagini Modesto.
» Pescia da Papini Francesco.
» Prato da Ballerini Sabatino.
» Cortona da Mariottini Angelo.
» Bologna da Marsigli e Rocchi.
» Palermo da Pedone-Lauriel.
» Parma da Grazioli P.
» Brescia da Boglioni Carlo Giuseppe.
» Reggio Emilia da Barbieri Giuseppe.
» Bergamo da Bolis Fratelli.
» Cremona da Feraboli Giuseppe.
» Biella da Flecchia Giacomo.
» Bra da Giordana.
» Cuneo da Merlo Carlo.
» Casale da Rolando Fratelli.
» Novara da Rusconi Pasquale.
» Vercelli da Vallieri Giuseppe.